

REGOLAMENTO COMUNALE SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 101 del 29.12.1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 28.09.1999

Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 22.02.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 71 del 28.12.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 28.11.2014

Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.04.2015

Ambito e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/97 N° 446.
- 2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- 3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità o occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
- 4. Sono considerate aree Comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione Comunale rilasciata dall'Ufficio Competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana "art. 22 comma 2"*, e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

- * cfr.: Le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e di utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal TULPS,
 - Le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- Le manifestazioni di durata giornaliera e di natura strettamente locale, che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.
- 3. Le occupazioni realizzate senza la concessione Comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
- 7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata con il pagamento del canone. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio al nuovo Codice della Strada.

Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio Comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune almeno dieci giorni prima dell'occupazione salvo casi di urgenze o esigenze da comprovare e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica od impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico del bene che si richiede occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- 3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Istruttoria delle domande e rilascio dell'atto di concessione

- 1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
- 2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni trascorsi i quali l'autorizzazione è da ritenersi concessa con le modalità richieste.
 - 3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi di cui all'art. 3;

- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) La durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio od i beni pubblici in pristino-stato, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - 2. Sono causa di estinzione delle concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1. L'amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione, senza interessi.

Art. 8

Rinnovo, proroga, revoca della concessione

- 1. Il rinnovo è concesso a seguito di relativa istanza presentata all'ufficio competente tre mesi prima della scadenza.
- 2. La proroga è concessa a seguito di apposita domanda indicante i motivi e la durata della stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla scadenza.
 - 3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
- 4. Le autorizzazioni di concessione temporanea di suolo pubblico non usufruite per condizioni meteo avverse o comprovata impossibilità del titolare, sono da recuperare il primo giorno utile.
- 5. Su richiesta scritta all'Ente, il titolare della concessione, può domandare l'annullamento ed il rimborso della somma versata per la giornata non usufruita.

Commercio su aree pubbliche

- 1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

- 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 3. Le tariffe, ai sensi dell'Art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs 446/97, possono comunque essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
- 4. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5. Non sono soggette al pagamento le occupazioni di suolo pubblico temporaneo che presentano un importo inferiore ai 5 euro.

Art. 11

Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità traffico pedonale e veicolare.
- 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. Tutte le vie non contenute nella categoria 1° dell'allegato A sono da considerarsi 2° categoria, la tariffa per le strade di tale categoria non può essere inferiore al 30% della tariffa della 1° categoria.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno od a fasce orarie.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato alle occupazioni espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamenti delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
 - 2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
- 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

- 4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da società che gestiscono servizi di pubblica utilità, e per quelle relative all'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone verrà determinato ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera f), del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento e le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate effettuate in occasione di fiere o esposizioni sono assoggettate al canone in base alla superficie indicata dal codice della strada.
- 6. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra di loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo Comunale effettuata con le solo colonnine montanti di distribuzioni dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo Comunale è dovuto un canone annuale alle tariffe approvate dal Comune.
- 8. Il canone di cui ai commi 6 e 7 è graduato in relazione alle strade ove sono situati gli impianti ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
- 9. Le occupazioni realizzate da pubblici esercizi sono assoggettate al canone in base alla superficie occupata e ai giorni di occupazione.

Soggetto Passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
 - 2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
- 3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 15

Riduzioni

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. N° 446/97 e s.m.i., vengono stabilite le agevolazioni del canone per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in specie, per quelle aventi finalità istituzionali, culturali o sportive e politiche.

L' agevolazione è determinata sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Agevolazione del canone per occupazione :

- 1) Per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40%;
- 2) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. ed infine del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- 3) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 90%;
- 3 bis) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni istituzionali, ricreative, artistiche, storiche, sociali, che coinvolgono anche attività di carattere commerciale, l'Amministrazione si riserva di applicare la tariffa ridotta del 90% se patrocinate da essa.

- 4) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- 5) Il canone per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
- 6) Limitatamente alle occupazioni effettuate dai pubblici esercizi per tavolini e sedie all'aperto nel periodo estivo (che va da giugno a settembre), in caso di richiesta di proroga, per il periodo che va da ottobre a fine aprile, si calcola la tariffa nella misura del 20% dell'importo complessivo già pagato alle stesse condizioni e metrature.)
- 7) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nell'ambito del mercato settimanale e del mercato agricolo-alimentare si applicano le tariffe in vigore nel punto "E" del tariffario delle occupazioni temporanee.

Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi o scale meccaniche od automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazione con griglie, lucernari e vetrocementi;
- j) occupazione effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- k) occupazione di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - m) occupazioni realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i dieci metri quadrati;
- p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e degli Enti Locali e loro Consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- s) le occupazioni occasionali di durata non superiori a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- t) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - u) occupazione di aree cimiteriali;
- v) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste, nei limiti stabiliti dal Regolamento del mercato;
- w) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia

formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

- x) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati mercati coperti impianti pubblicitari, ecc.);
 - y) occupazioni con passi carrabili;
 - z) occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo.

(L'Amministrazione Comunale si riserva eccezionalmente di sostenere, con patrocinio e l'esenzione della tariffa di occupazione, le iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, ricreative, religiose e umanitarie.)

Art. 17

Versamento del canone

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno o entro il diverso termine stabilito con disposizioni legislative successive; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI MANERBIO VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0.50 o per eccesso se è superiore.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia di ammontare superiore a € 520,00.
- 6. per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste al comma 4 od anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
- 7. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

- 7. BIS. Per i canoni di occupazioni temporanee dei soli pubblici esercizi (per occupazione con sedie e tavolini) è ammessa la possibilità del versamento come di seguito specificato: importo da euro 1.000,00 fino a 1.500,00 euro, pagamento in due rate, la prima all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la seconda rata a metà periodo dell'occupazione concessa; importo superiore ai 1.500,00 euro, pagamento in tre rate, la prima all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la seconda rata a metà periodo dall'inizio dell'occupazione, la terza rata entro cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione;
- 8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto anche con rateo in corso d'anno a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento si effettuano secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.
- 2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
- 3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 19

Sanzioni

- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto;
- 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% del maggior canone dovuto;
- 3. per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25% del canone dovuto

- 4. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;
- 5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale annuo, così come determinato ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- 7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
- 8. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono occupazioni abusive temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello del canone maggiorato dell'indennità del 50% e non superiore del doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
- 2. I Responsabili degli uffici cui il presente Regolamento è trasmesso in copia, sono tenuti a darvi esecuzione, e a vigilare sulla sua applicazione.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

CATEGORIA 1°

DENOMINAZIONE:

- 1) P.ZZA BONINSEGNA
- 2) P.ZZA BATTISTI
- 3) P.ZZA ITALIA
- 4) P.ZZA MONS. BIANCHI
- 5) P.ZZA A. MORO
- 6) P.ZZA FALCONE
- 7) VIA CADORNA
- 8) VIA CAVOUR
- 9)VIA DANTE
- 10) VIA DEL GESU'
- 11)VIA DIAZ
- 12)VIA G. MARCONI
- 13) VIA INS. NAZIONALE
- 14) VIA IV° NOVEMBRE
- 15)VIA M. BONINSEGNA
- 16)VIA MAGENTA
- 17)VIA MATTEOTTI
- 18)VIA MAZZINI
- 19)VIA PIAVE (fino ad incrocio via Cavour)
- 20)VIA PIAZZONI
- 21)VIA PUCCINI
- 22)VIA ROMA
- 23) VIA S. DI ROSA
- 24) VIA S. ROCCO
- 25) VIA S. FAUSTINO
- 26) VIA S. MARTINO
- 27) VIA SOLFERINO (fino ad incrocio via Cavour)

- 28) VIA STRADA VECCHIA
- 29)VIA VOLTA
- 30)VIA XX SETTEMBRE
- 31)VICOLO CASTELLETTO
- 32)VICOLO CHIUSO
- 33)VICOLO CORO
- 34) VICOLO DEL GESU'
- 35)VICOLO DOGANA
- 36)VICOLO MELLA
- 37) VICOLO ORTI
- 38) VICOLO PENDENTE
- 39)VICOLO POZZO
- 40)VICOLO RITORTO
- 41) VICOLO S. FAUSTINO
- 42) VICOLO VENEZIA
- N.B. Tutte le vie non contenute nella categoria 1° dell'allegato A sono da considerarsi 2° categoria, pertanto non verranno elencate.